
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Costituisce una produzione "nuova" deposito in originale di un documento la cui copia è stata già in precedenza depositata?

Non costituisce una produzione "nuova" il deposito in originale di un documento la cui copia è stata già in precedenza depositata, trattandosi della regolarizzazione formale del precedente deposito tempestivamente avvenuto. Pertanto, se la fotocopia del documento sia stata tempestivamente depositata, irrilevante è la circostanza che l'originale venga depositato alla prima udienza successiva alla scadenza dei termini di cui all'[art. 183 c.p.c.](#)

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 7.10.2016, n. 20205

...omissis...

Questioni preliminari.

Sebbene il ricorrente non abbia indicato nel ricorso quando gli sia stata comunicata l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. (momento dal quale decorre sempre e comunque il termine di cui all'art. 325 c.p.c. per impugnare la sentenza di primo grado: così Sez. 6 Ordinanza n. 25115 del 14/12/2015, Rv. 638297), il ricorso è comunque tempestivo, in quanto notificato il 29.11.2013, ovvero entro i 60 giorni dalla data di pronuncia dell'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. (avvenuta il 3.10.2013).

Il primo motivo di ricorso.

Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 1198, 1267 e 2697 c.c..

Deduce, al riguardo, che il debitore principale (la Pelletterie 1907, poi fallita) aveva ceduto alla Unicredit vari crediti a titolo di garanzia della propria esposizione, per oltre 2,3 milioni di Euro. Attraverso tale cessione la banca dunque era stata soddisfatta del proprio credito verso la Pelletterie 1907 per Io scoperto di conto, e non poteva escutere la fideiussione.

Soggiunge che spetta al cessionario, il quale non abbia potuto incassare il credito cedutogli, dimostrare questa infruttuosa escussione, e nella specie la banca non aveva dato questa prova.

Il motivo è infondato.

E' lo stesso ricorrente ad allegare che la cessione di credito dalla Pelletterie 1907 alla Unicredit avvenne a scopo di garanzia, e non solutionis causa. Dunque la banca, per effetto della cessione, venne ad avere due "garanti": i debitori della Pelletterie "ceduti" ad essa, e il fideiussore. E non essendo mai stato allegato che quest'ultimo potesse vantare un beneficium excussionis, la banca poteva avvalersi tanto dell'una, quanto dell'altra garanzia.

V'è solo da aggiungere che la giurisprudenza invocata dal ricorrente sull'onere della prova non è pertinente.

Il ricorrente infatti invoca la giurisprudenza formatasi sul problema del riparto dell'onere della prova tra cessionario e cedente, per l'ipotesi in cui il primo non abbia potuto realizzare il credito cedutogli: ipotesi in cui è ovvio che spetta al cessionario dimostrare l'infruttuosa escussione, quale fatto costitutivo della pretesa verso il cedente.

Nel nostro caso, invece, la lite non verte tra cedente e cessionario, ma tra creditore garantito (la banca) e fideiussore.

Pertanto, anche ad ammettere che la banca avesse l'onere di escutere per primi i debitori cedutigli dalla "Pelxxxxrie 1907", la mancata escussione di essi costituiva un fatto impeditivo della domanda verso il fideiussore, che come tale andava provato da quest'ultimo.

Il secondo motivo di ricorso.

Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 1939 c.c.; D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 117.

Deduce, al riguardo, che il rapporto di conto corrente tra la banca e la debitrice principale Pelletterie 1907 prevedeva un affidamento massimo complessivo di 800.000 Euro a favore della correntista.

La banca, tuttavia, aveva erogato finanziamenti alla Pelletterie 1907 ben oltre tale limite, per oltre due milioni di euro, ed in assenza di un patto scritto. Di conseguenza il rapporto principale tra creditore e debitore era nullo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 117 per vizio di forma, e conseguentemente anche la fideiussione doveva ritenersi nulla in via derivata, ex art. 1939 c.c..

Affermando invece la validità del rapporto, il Tribunale avrebbe violato le due suddette norme.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha accertato che un contratto scritto di conto corrente tra la banca e la Pelletterie 1907 esisteva ed era stato stipulato per iscritto (il Tribunale lo ravvisa nell'allegato sub 1 al fascicolo della banca per la fase monitoria), nè tale affermazione è stata validamente censurata.

Il rapporto di conto corrente dunque non era nullo per difetto di forma, e nulla non poteva dichiararsi conseguentemente la fideiussione stipulata a garanzia di esso.

L'allegazione del ricorrente secondo cui il contratto di conto corrente di cui all'art. 1852 c.c. "è una mera modalità di regolazione di operazioni bancarie", sicchè la prova di esso non basta a dimostrare l'esistenza d'un affidamento o d'una apertura di credito tra banca e correntista, trascura di considerare che il contratto comunemente detto di "conto corrente bancario", quale palesemente quello stipulato tra la banca e la pelletterie 1907, non ha nulla a che vedere con l'istituto di cui all'art. 1852 c.c., e costituisce un contratto atipico la cui causa è composto dalla fusione della causa del deposito, del mandato e del conto corrente (principio ribadito da questa Corte da quarant'anni, a partire da Sez. 1, Sentenza n. 4043 del 06/12/1974, Rv. 372648).

Un contratto scritto dunque esisteva, e nulla rileva ai fini della nullità di esso che la banca abbia in tesi erogato credito oltre il limite ivi pattuito, giacchè la legge richiede a pena di nullità la forma scritta del contratto, non dei negozi esecutivi di esso.

In ogni caso, sarebbe stato onere del fideiussore, nel giudizio di merito, dedurre e dimostrare che c'era un limite insuperabile all'affidamento, ovvero l'esistenza di altre clausole contrattuali che esoneravano, oltre certi limiti, il fideiussore da responsabilità: deduzione che non risulta compiuta ovvero il che, ai nostri fini, è lo stesso - la cui corretta formulazione non è stata debitamente indicata nel ricorso, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 6.

Il terzo motivo di ricorso.

Col terzo motivo di ricorso il ricorrente, pur formalmente invocando il vizio di violazione di legge, denuncia nella sostanza un vizio di nullità processuale, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4.

Deduce, al riguardo, che la Unicredit nella fase di merito produsse il contratto di fideiussione in copia. Di tale copia l'opponente contestò la conformità

all'originale. Pertanto la Uxxxxxredit, se avesse inteso avvalersi di quel contratto, aveva l'onere di produrre l'originale.

L'originale tuttavia è stato prodotto tardivamente, addirittura dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., ed all'udienza di "ammissione mezzi istruttori".

Il Tribunale pertanto non poteva ritenere validamente proposta l'istanza di verifica di scrittura privata, nè poteva disporre una consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'autenticità della sottoscrizione del contratto di fideiussione, perchè la produzione dell'originale del documento era inammissibile.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già più volte stabilito che non costituisce una produzione "nuova" il deposito in originale di un documento la cui copia è stata già in precedenza depositata, trattandosi della regolarizzazione formale del precedente deposito tempestivamente avvenuto. (Sez. 1, Sentenza n. 1366 del 26/01/2016, Rv. 638327; sostanzialmente nello stesso senso Sez. 1, Sentenza n. 2125 del 31/01/2014, Rv. 629674). Pertanto, poichè è lo stesso ricorrente ad ammettere che la fotocopia del contratto di fideiussione era stata tempestivamente depositata, irrilevante fu la circostanza che l'originale venne depositato alla prima udienza successiva alla scadenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c..

Le spese.

Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della società intimata.

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

pqm

La Corte di cassazione, visto l'art. 380 c.p.c.: rigetta il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di X di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

La Nuova Procedura Civile